



## STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

### Articolo 1. Costituzione e Denominazione

1. Si è costituita fra gli appassionati delle scienze astronomiche una associazione denominata "Associazione AstronomiAps - Aps", in sigla "A.A.A - Aps", con o senza interpunzione.
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale e opera nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, adotta la qualifica di Aps e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

### Articolo 2. Sede

1. L'Associazione ha sede in Via Pieve Fosciana 71B in Roma (RM). Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune/Provincia non comporta modifica statutaria.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

### Articolo 3. Logo

1. Il logo dell'Associazione è il segno distintivo dell'Associazione stessa, del quale possono fregiarsi i soggetti aderenti, ed è rappresentato nell'allegato al presente statuto.
2. Il logo dell'Associazione è circolare, con sfondo trasparente e bordi neri, contenente le due "A" dell'Associazione e la dicitura "AstronomiAps - Aps".

### Articolo 4. Statuto

1. L'Associazione AstronomiAps è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività, e agisce nei limiti della legge dello Stato, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il Consiglio Direttivo delibera e modifica l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

### Articolo 5. Oggetto Sociale e finalità

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di diffondere e promuovere, a beneficio della collettività, l'educazione e formazione in ambito scientifico/culturale nei più vasti strati della società civile, in generale passando attraverso momenti di aggregazione e di ritrovo.
2. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale e della libertà e della dignità degli associati. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
3. L'Associazione è volta per natura al perseguimento della promozione sociale e dell'incremento e valorizzazione, in favore di soci, loro familiari e terzi, dell'attività culturale e divulgativa in tutte le sue forme ed espressioni, in particolare in quella scientifico-astronomica e ambientale, attraverso la realizzazione di iniziative di utilità sociale volte a stimolare nel pubblico la curiosità, l'interesse e l'attenzione verso problematiche scientifiche e culturali in genere, nonché verso lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente. L'associazione svolge la sua attività nella realtà locale e al di là di questa, senza confini spaziali, sia quale mezzo didattico e di trasmissione culturale, sia quale momento peculiare di un processo educativo/individuale e collettivo/comunitario.



## Associazione AstronomiAps - Statuto

4. L'associazione svolge la sua attività avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri associati volontari nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diritti beneficiari. Ai componenti del Consiglio Direttivo possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
5. L'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, per la singola prestazione, rientrerà nei limiti di cui all'Art. 36 del D. Lgs. 3 luglio 2017 nr 117.
6. L'associazione si avvale della collaborazione di docenti e formatori qualificati, con comprovata esperienza professionale e accademica, per l'erogazione dei corsi.
7. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge o potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lsg. nr. 117 del 2017, elencate in via esemplificativa e non tassativa:
  - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  - b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  - c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  - e) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
  - f) svolgere qualsiasi attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;
  - g) organizzare e/o partecipare a manifestazioni e raduni, concorsi, dibattiti, workshop, corsi, seminari, conferenze e convegni, scambi culturali nazionali e internazionali e altre attività di formazione continua, anche in collaborazione con altre associazioni aventi oggetto analogo e non, per promuovere la crescita culturale e professionale dei propri soci e della collettività;
  - h) favorire la conoscenza astronomica nelle scuole, organizzando conferenze di astronomia in appoggio e integrazione agli insegnanti delle materie scientifiche o come approfondimento di astronomia pratica attraverso l'uso di materiale audiovisivo, di strumenti per l'osservazione e di tecniche di sperimentazione didattica;
  - i) promuovere, organizzare e realizzare attività di formazione, educazione e aggiornamento professionale, finalizzate alla certificazione delle competenze dei partecipanti, anche in collaborazione con enti terzi e istituzioni riconosciute, che prevedano l'istituzione e la gestione di corsi di avviamento all'attività scientifica e divulgativa, corsi per l'approfondimento e di ausilio alla formazione universitaria, corsi di studio teorico e pratico e/o qualsiasi altra attività inerente alla scienza e la cultura, rilasciando ove previsto, attestati, certificazioni, documenti e atti, in ambito universitario, professionale, e in ogni sfera idonea per la quale se ne facesse richiesta;
  - j) stabilire accordi, convenzioni e collaborazioni con università, enti accreditati e istituzioni formative al fine di promuovere l'erogazione di corsi di formazione e altre attività didattiche che prevedano il riconoscimento di crediti formativi;
  - k) disporre di un centro (virtuale e/o fisico), a vocazione archivistica, a servizio degli associati e dei cittadini in cui gli stessi possano fruire di specifica documentazione, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti gli interessati allo studio ed alla pratica astronomica;
  - l) provvedere alla distribuzione di materiale prodotto in seno all'attività condotta, di interesse sociale;
  - m) creare o gestire uno o più siti web, canali social, avvalersi della stampa, di testate giornalistiche telematiche, nonché partecipare in maniera sporadica o continuativa a programmi televisivi che trattino materie



## Associazione AstronomiAps - Statuto

ricomprese in quelle specifiche trattate dall'Associazione, per diffondere la propria attività ad una porzione maggiore della collettività.;

- n) accedere, ove lo si ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblici o privati nonché ad attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
  - o) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. Nel caso si rendesse necessario l'Associazione potrà anche aprire partita IVA, con eventuale opzione alla Legge 398/91.
8. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

### **Articolo 6. Soci dell'Associazione e Quote Associative**

1. L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità, che condividano in modo espresso gli scopi dell'Associazione e che intendano partecipare alle attività della stessa con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta o registrata in via telematica, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo (art. 16 comma 5 lett. h) e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo (art. 16 comma 5 lett. g).
3. L'Associazione è insindacabilmente apolitica, apartitica e aconfessionale, non pone alcuna restrizione di colore, sesso, religione, censo ai propri associati ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse: l'esercizio e la manifestazione della propria appartenenza politica dovrà avvenire in altre e separate sedi.
4. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'adesione all'Associazione, quindi, è a tempo indeterminato, fermo il diritto di recesso o l'esclusione di cui al comma 10 del presente articolo, casi che non comportano, tuttavia, restituzione della quota.
5. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 16 comma 5 lett. g. Per il primo anno, tale importo viene stabilito in € 25.00 (venticinque/00).
6. Entro 20 giorni dall'inizio del nuovo anno associativo, il socio deve versare la quota associativa annuale a pena di esclusione dall'associazione, deliberata dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 10 del presente articolo.
7. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, organo di amministrazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
8. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti e di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
9. Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 16 comma 5 lett. h, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine stabilito, si intende che essa è stata accolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
10. In presenza di inadempimenti agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal mese successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso, ai sensi dell'articolo 8, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.



## Associazione AstronomiAps - Statuto

### Art. 7. Diritti e doveri degli aderenti

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. Ogni socio ha il diritto di partecipare all'assemblea.
3. Ogni socio ha diritto deliberativo e consultivo in ogni assemblea e di esprimere un voto, direttamente o per delega, in conformità alle norme statutarie, anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e del regolamento interno e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I Soci minorenni possono esprimere il proprio voto attraverso la rappresentanza dei genitori o dei responsabili genitoriali.
4. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
5. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
6. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
7. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di associato e non è collegata alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

### Art. 8. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde, oltre che nel caso di decesso, per:

1. *Dimissioni.* Ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
2. *Decadenza.* La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
3. *Esclusione.* L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, previa contestazione e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o mediante posta elettronica, anche semplice, all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. I soci possono essere esclusi dall'Associazione per:
  - a. violazione di norme di legge o delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali;
  - b. lesione della dignità e dell'immagine dell'Associazione e/o degli altri soci;
  - c. danni morali o materiali causati all'Associazione e/o agli altri soci;
  - d. per tutte le altre cause previste dalla legge, dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno.

### Articolo 9. Obblighi assicurativi

1. L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa a beneficio dei volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### Articolo 10. Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili presenti e futuri che potranno pervenire all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per il funzionamento e l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, trae le risorse da:



## Associazione AstronomiAps - Statuto

- a. versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione, sia relativi alle quote associative che a erogazioni volontarie, anche a seguito e nell'occasione di iniziative promozionali, come convegni, manifestazioni, ecc.;
  - b. erogazioni liberali di terzi;
  - c. redditi derivanti dal suo patrimonio;
  - d. introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  - e. entrate derivanti da attività di raccolta fondi. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza coi sostenitori e col pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell' Art. 7 della Legge 117 /2017 del Terzo Settore;
  - f. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
  - g. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  - h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  - i. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
  6. I predetti versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto: i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
  7. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### Articolo 11. Gestione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le spese devono essere singolarmente giustificate e devono riguardare servizi e attività di interesse comune.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro e deve intendersi ai fini fiscali, ente non commerciale. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera ausiliaria secondaria e strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.
4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
5. L'Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in totale autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o realtà istituzionale con i quali si trovi eventualmente a collaborare.
6. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
7. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

### Articolo 12. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
2. il Presidente dell'Associazione;
3. il Vicepresidente dell'Associazione;



4. il Consiglio Direttivo;
5. il Revisore dei Conti.

### **Articolo 13. Assemblea degli aderenti all'Associazione**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione (da ora in poi "Soci") ed è l'organo sovrano, deliberativo, costitutivo e legislativo dell'Associazione stessa.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. All'assemblea dei soci, inoltre, competono le seguenti funzioni:
  - a. elezione del Presidente dell'Associazione e dei Consiglieri del Consiglio Direttivo dopo averne stabilito il numero;
  - b. delineamento, esame ed approvazione degli indirizzi generali, dei programmi e delle direttive generali dell'Associazione;
  - c. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  - d. approvazione del rendiconto consuntivo della gestione nonché del bilancio preventivo;
  - e. delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;
  - f. delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
  - g. delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  - h. nomina del Revisore dei Conti da scegliersi tra i candidati presentati dal Consiglio Direttivo;
  - i. individuazione delle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  - j. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - k. delibera sul ricorso dell'aspirante associato in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
  - l. delibera in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
4. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti gli organi e i componenti dell'Associazione.

### **Articolo 14. Convocazione dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
5. L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o della maggioranza dei Consiglieri. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
6. La convocazione è fatta mediante posta prioritaria o posta elettronica, ordinaria o PEC, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve giungere almeno 15 giorni prima della riunione.
7. Visto il carattere nazionale dell'Associazione, è ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza o altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### **Articolo 15. Validità dell'Assemblea**



## Associazione AstronomiAps - Statuto

1. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il quorum si raggiunge anche tenendo conto delle deleghe e dei soci presenti attraverso videoconferenza.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, fisicamente o in videoconferenza.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza, è presieduta dal Vicepresidente dell'Associazione oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
5. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega da far pervenire all'Associazione via mail o per posta raccomandata. Ciascun delegato può farsi portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È ammesso il voto per corrispondenza, anche elettronica o comunque tramite videoconferenza purché il voto espresso sia riconducibile indubbiamente al Socio.
7. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti tanto in prima che in seconda convoca. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
8. Il Segretario dell'Assemblea, nominato alla sua apertura dal Presidente e scelto tra i partecipanti, ha l'obbligo di redigere un verbale di assemblea che dovrà essere sottoscritto da lui stesso e dal Presidente dell'Assemblea: tale verbale sarà trascritto in apposito registro e reso pubblico.

### **Articolo 16. Il Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell'Associazione, composto in numero dispari da non meno di cinque e non più di ventuno consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e decide a maggioranza.
2. I consiglieri devono essere iscritti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, questo viene sostituito dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti. Se questo non risulta possibile, vengono indette nuove elezioni per la posizione vacante. Il nuovo consigliere dura in carica per lo stesso tempo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a. la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  - b. la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;
  - c. la predisposizione e la modifica dell'eventuale regolamento interno, che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  - d. la nomina del Vicepresidente, da scegliersi tra i Consiglieri;
  - e. la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;
  - f. la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri;
  - g. stabilire l'entità della quota sociale annua;
  - h. deliberare l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
  - i. deliberare sull'esclusione dei soci nei casi in cui sia richiesto dal socio raggiunto dal provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
  - j. proporre le candidature per la nomina, da parte dell'assemblea, del Revisore dei Conti;



## Associazione AstronomiApo - Statuto

- k. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- l. predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- m. indire adunanze, convegni, ecc.;
- n. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- o. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- p. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- q. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017;
- r. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 7, comma 3;
- s. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

6. La prima nomina delle cariche del Consiglio Direttivo è decisa dai Soci Fondatori al momento della costituzione dell'Associazione.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

8. La convocazione è effettuata mediante comunicazione e-mail da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per le riunioni fisiche oppure il link e le istruzioni di accesso per quelle telematiche come da comma 14 del presente articolo, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza, dal Vicepresidente dell'Associazione; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti più uno, anche in via telematica.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro duemila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

13. Le deliberazioni con la clausola "SALVO RATIFICA DELL'ASSEMBLEA" perdono ogni efficacia se non ratificate entro 30 giorni.

14. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

### **Articolo 17. Il Presidente dell'Associazione**

- 1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
- 2. Viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3. Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, esercitata in ogni caso sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque lo stesso deve sempre riferire circa l'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo entro 15 giorni per la ratifica del suo operato.



## Associazione AstronomiAps - Statuto

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Il Presidente, in collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

### **Articolo 18. Il Vicepresidente dell'Associazione**

1. Il Vicepresidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo ex-art. 16 comma 5 lett. D, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

### **Articolo 19. Il Segretario del Consiglio Direttivo**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo ex-art.16 comma 5 lett. e, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle assemblee e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
3. Il segretario cura la redazione e la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'associazione e del registro dei volontari.

### **Articolo 20. Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ex-art.16 comma 5 lettera f, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, redige il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 21. Il Revisore dei Conti**

1. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 16 comma 5 lettera j, e scelto tra i candidati proposti dal Consiglio Direttivo.
2. Il revisore dei conti può essere scelto tra soci o non soci, ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.
3. Il revisore dei conti vigila sulla contabilità, sulla corretta amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza della legge, del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

### **Articolo 22. Le elezioni**

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

1. DURATA DELLA CARICHE. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione vengono eletti dall'assemblea dei soci e durano in carica tre anni. Il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra i consiglieri ai sensi dell'art. 16 comma 5 dello Statuto.

#### **2. PREPARAZIONE ALLE ELEZIONI.**

a) Le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo si tengono entro lo scadere dei tre anni di carica, mediante votazione telematica. Per gravi motivi o necessità sopravvenute, il Consiglio Direttivo può anticipare il suo scioglimento, l'elezione del nuovo e l'assunzione dell'incarico, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui ai commi seguenti.

b) Il voto può essere esercitato soltanto dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale al momento dello svolgimento delle elezioni.



c) Durante l'ultima assemblea ordinaria dei soci, tenuta prima delle elezioni del Consiglio Direttivo, si stabilisce la data di inizio delle operazioni di votazione telematica e l'arco di tempo entro il quale gli elettori potranno esprimere le loro preferenze, non inferiore a 7 giorni. Nella stessa seduta viene nominata, a maggioranza semplice, una commissione elettorale che entra immediatamente in carica e presiede a tutte le operazioni di voto, composta di un Presidente e due Membri Scrutatori. La Commissione elettorale designa al suo interno un Segretario incaricato di redigere i verbali delle operazioni di voto. L'Assemblea stabilisce, altresì, il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo da eleggere, tenuto conto di quanto esposto all'art. 16 comma 1 del presente Statuto. Nella medesima assemblea viene fissato il termine entro cui far pervenire all'associazione eventuali candidature e comunicati i recapiti postali e telematici a cui inviarle.

d) La commissione elettorale verifica la qualità di socio ed i requisiti elettorali degli elettori e compila un elenco degli aventi diritto al voto e dei soci eleggibili, una copia del quale viene pubblicata sul sito internet della Associazione ed inviata via mail ad ogni socio.

3. CANDIDATURE. Chiunque sia socio di AAA-Aps ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale ha diritto di candidarsi ed essere eletto membro del Consiglio Direttivo. I Soci la cui anzianità è di almeno due anni possono candidarsi anche al ruolo di Presidente dell'Associazione. In assenza di candidature spontanee, i candidati possono essere indicati dal Consiglio Direttivo uscente e/o presentati da due Soci elettori. Le candidature devono giungere tramite raccomandata o posta elettronica alla Commissione Elettorale entro il termine stabilito dall'assemblea dei soci.

4. SCHEDA ELETTORALE. La scheda elettorale è predisposta in formato elettronico e contiene le istruzioni per effettuare la votazione secondo un procedimento telematico appositamente predisposto. La scheda elettorale elettronica è inviata via mail agli elettori all'indirizzo comunicato all'atto dell'iscrizione all'Associazione. La Commissione Elettorale, raccolte le indicazioni del Consiglio Direttivo e le presentazioni di candidatura, verificato il rispetto dei termini, accertata la condizione di eleggibilità e la disponibilità dei candidati stessi, provvede a redigere la suddetta scheda elettorale elettronica in cui sono raggruppate le candidature per ogni carica prevista (Presidente, membri del Consiglio Direttivo, nomina del Revisore dei Conti).

5. ESPRESSIONE DEL VOTO. L'espressione del voto è personale e non è consentita la delega ad altro socio. La votazione è effettuata mediante procedura telematica appositamente predisposta. La commissione elettorale provvede ad identificare i singoli elettori ed a verificare la qualità di socio di ciascuno di essi. La procedura telematica impostata per le votazioni prevede gli opportuni accorgimenti al fine di impedire la doppia espressione del voto. La votazione deve essere effettuata nei termini di tempo stabiliti dall'assemblea e seguendo le istruzioni comunicate in occasione dell'invio della scheda elettorale. Il voto pervenuto oltre il periodo stabilito dall'assemblea non viene considerato valido, ma viene comunque annotato nel verbale.

6. SCRUTINIO. Lo scrutinio viene effettuato dalla commissione elettorale subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, previa verifica del numero complessivo dei voti pervenuti con riferimento al numero dei votanti. In tale sede, la commissione procede alla visualizzazione del conteggio automatico dei voti attribuiti a ciascun candidato in base alle cariche previste, nonché alla proclamazione degli eletti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino alla copertura di tutte le cariche ed al raggiungimento del numero dei consiglieri previsto. Risultano eletti i candidati che, per ciascuna carica, ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze, si ritiene eletto il socio più anziano per appartenenza all'Associazione; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. Il Presidente della Commissione Elettorale dà comunicazione degli eletti in diretta streaming il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto ed allo scrutinio. Di tutte le operazioni di elezione e della proclamazione dei risultati viene redatto apposito verbale. I risultati elettorali vengono pubblicati sul sito dell'Associazione entro tre mesi dalla data dello svolgimento delle operazioni elettorali.

7. CONVOCAZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO. Alla convocazione del nuovo Consiglio Direttivo provvede il Presidente.

8. ASSUNZIONE DELL'INCARICO DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO. Il nuovo Consiglio Direttivo assume l'incarico dal giorno successivo alla scadenza dei tre anni di carica del Consiglio Direttivo uscente.

### **Articolo 23. Libri dell'Associazione**



## **Associazione AstronomiAps - Statuto**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione e il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza. Le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

### **Articolo 24. Bilanci Finanziari**

1. Gli esercizi dell'Associazione si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti ed approvati dall'assemblea annualmente, secondo i criteri di trasparenza e pubblicità, un bilancio preventivo e consuntivo.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per l'esame del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. L'eventuale richiesta di copie dei bilanci è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

### **Articolo 25. Avanzi di gestione**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 26. Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione**

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 13 comma 3 lett. g del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma l'Associazione ha avrà l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altro ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 altre organizzazioni con finalità analoghe, previa stima da effettuarsi ad opera di un collegio composto da tre soci.

### **Articolo 27. Clausola Compromissoria**

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo vi provvederà il Presidente del Tribunale del Comune di sede dell'Associazione.

### **Articolo 28. Legge applicabile**

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) dalle norme del Codice Civile, dalle Leggi Statali e Regionali vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Articolo 29. Foro competente**

1. Per eventuali azioni giudiziarie è competente il Foro di Roma.



**ALLEGATO 1 – LOGO**

